

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2021: richiesta documenti

La presente circolare identifica le varie componenti che formano la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ed i relativi documenti necessari per la sua compilazione.

Purtroppo, le molteplici casistiche rendono questo documento molto corposo ed al fine di rendervi più agevole la sua lettura è stato previsto un indice in modo da poter evitare la lettura delle parti che non sono concretamente applicabili alla vostra dichiarazione.

Mai come quest'anno, con le note difficoltà di riunioni e accessi allo Studio è importante avere uno schema, che faciliti voi nella raccolta dei documenti e noi nella compilazione dei dichiarativi.

Alcune delle informazioni richieste (p.e. l'anagrafica, stato di famiglia) sono già a noi note, tuttavia potrebbero esserci delle modifiche rispetto il precedente anno, quindi vogliate comunicarci solo dette variazioni.

Vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle varie attestazioni contenute nella nostra comunicazione, che dovranno esserci rilasciate prima dell'invio della dichiarazione.

Resta inteso che, come sempre, i vostri professionisti di riferimento sono disponibili ad assistervi telefonicamente (o con video riunioni) anche durante la raccolta dei documenti per rispondere ad eventuali chiarimenti o risolvere dubbi.

Per motivi organizzativi è necessario far pervenire allo Studio tutta la documentazione e le informazioni richieste dalle seguenti sezioni, unitamente a tutti gli allegati di vostra pertinenza debitamente compilati e firmati, **entro il 11 maggio 2021 per consentirci di rispettare la scadenza del 30 giugno 2021**, riservandosi quindi la possibilità di far effettuare i versamenti dovuti entro il successivo 30 luglio 2021 (salvo proroghe per emergenza COVID-19).

In ottemperanza alle attuali misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comunichiamo che l'ingresso presso il nostro Studio continuerà a non essere consentito a parte le urgenze, per cui vogliate far pervenire la documentazione nelle seguenti modalità:

via e-mail all'indirizzo griva@moorepa.it con consegna al seguente indirizzo:

MOORE PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. – STP

VIA E. DE AMICIS N. 53 - 20123 MILANO (MI)

Alla c.a.: Sig.ra GIUSY RIVA

Indice

Sommario

DATI ANAGRAFICI.....	3
DATI DI UTILITA' GENERALE	4
REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI.....	4
CEDOLARE SECCA.....	6
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE.....	6
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO.....	6
REDDITI DI PARTECIPAZIONE	6
REDDITI DI CAPITALE.....	7
PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN).....	7
REDDITI DIVERSI.....	7
REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA.....	8
BENI E INVESTIMENTI ALL'ESTERO.....	8
CREDITI D'IMPOSTA.....	9
SPESE DETRAIBILI	10
ONERI DEDUCIBILI	16
RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI	18
VERSAMENTI IRPEF, IRAP	18
SCelta DI DESTINAZIONE DEL 5 – 8 E 2 PER MILLE.....	18

DATI ANAGRAFICI

Indicare le eventuali variazioni di dati rispetto a quelli già in possesso dello Studio, segnalando in particolare i dati anagrafici dei familiari a carico per i quali si sono verificate variazioni rispetto allo scorso anno (es. figli nati, familiari non più a carico o passati a carico nell'anno 2020), con l'indicazione del grado di parentela.

I seguenti allegati possono essere utili per comunicare le eventuali variazioni.

Variazioni Anagrafiche

Situazione familiare	Data	Allegato
MATRIMONIO		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato atto/sentenza
DECESSI / NASCITE (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
DECESSI / NASCITE (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
RESIDENZA		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
Altro (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato

Per quanto riguarda il limite di reddito per considerare un familiare a carico, dal 1° gennaio 2019 la normativa è variata. I figli si considerano a carico con le seguenti modalità:

- fino a 24 anni sono fiscalmente a carico con il possesso di un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro;
- i figli che hanno superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico con il possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Si ricorda che ai fini dell'applicazione del **nuovo limite** di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, il requisito anagrafico deve sussistere per **l'intero anno** in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

Per quanto riguarda il Coniuge e gli altri familiari a carico il limite di reddito rimane di 2.840,51 euro.

Gli ulteriori requisiti (convivenza e percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria), continuano ad essere richieste solo per gli "altri familiari".

La legge prevede che possano essere considerati familiari a carico del contribuente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, naturali riconosciuti, adottivi o affidati, indipendentemente dall'età;
- altri familiari a carico, come nipoti, genitori, suoceri, fratelli e sorelle, generi e nuore, nonni.
- le variazioni di residenza anagrafica, di stato civile nonché la data di decorrenza.

Prospetto dei familiari

Cognome e Nome	Parentela (1)	Codice fiscale	Mesi a carico (2)	Resid.te estero	< anni 3	Disabile	% Detraz.
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)							
<i>(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare</i>							

Si prega di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva per residenza e familiari a carico, così come da attestazione allegata alla comunicazione.

DATI DI UTILITA' GENERALE

Comunicare il metodo prescelto per il pagamento delle imposte:

- consegna diretta Mod. F24
- addebito diretto sul proprio c/c bancario
- pagamento tramite Studio.

Nella prima ipotesi si prega di comunicare, se non già in nostro possesso, il codice IBAN e la denominazione della Banca sulla quale effettuare l'addebito.

Intestatario del Conto _____

Istituto Bancario _____

IBAN _____

Nella seconda ipotesi si prega di far pervenire gli importi da versare almeno 10 giorni prima della scadenza del versamento al nostro conto presso Banca Passadore & C Spa – Moore Professionisti Associati StP Srl IT97F0333201600000001114535.

REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI

Comunicare le eventuali variazioni concernenti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dall'1/01/2020 al 31/12/2020 (es. accatastamento, acquisti, vendite, donazioni, successioni etc.), fornendo la fotocopia del rogito notarile, dei certificati catastali nonché l'eventuale variazione di destinazione degli immobili e terreni.

Il seguente prospetto può essere utile per la compilazione dei dati.

Variazioni consistenze fabbricati

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> Certificate

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO/VENDITA

Rimangono esclusi i documenti già consegnati allo studio nel corso dell'anno.

Comunicare i canoni di affitto compresi quelli relativi agli immobili di interesse storico e artistico. L'allegato che segue può esservi di aiuto nella raccolta dati.

Affitti

Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo Euro	Canone convenzionale	Cedolare Secca	Immobile vincolato
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì

Si segnala che sul reddito di alcune tipologie di terreni e di fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito, non sono dovute né l'IRPEF né le relative addizionali poiché sostituite dall'IMU si prega di segnalarlo con il seguente prospetto:

Situazioni particolari immobili

Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Ab. principale	Annotazioni
		<input type="checkbox"/> SI	
		<input type="checkbox"/> SI	
		<input type="checkbox"/> SI	

NOVITA': Dovranno essere inoltre comunicati allo Studio, eventuali utilizzi o cessioni di crediti di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (Art. 65 D.L. 18/2020 Cura Italia e successivo Art. 8 D. L. 137/2020 Decreto Ristori). Fornire eventuali copie di modelli F24 dai quali si evincono gli utilizzi in compensazione, dei suddetti crediti d'imposta.

CEDOLARE SECCA

Se si è optato per tale regime, occorre fornire allo Studio gli estremi di registrazione dei contratti d'affitto ed i dati catastali dell'immobile nonché tutta la documentazione comprovante l'esercizio dell'opzione (se non già consegnata allo Studio).

Per la locazione ordinaria l'imposta sostitutiva è del 21% per i contratti disciplinati dal Codice Civile o a canone libero, mentre del 10% per i contratti a canone concordato. Dal 1° Giugno 2017 è possibile assoggettare a cedolare secca anche le locazioni brevi.

Per chi ha effettuato una c.d. locazione breve assoggettata a ritenuta deve produrre allo Studio copia della certificazione rilasciata dall'intermediario.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Inviare i seguenti documenti:

- Modelli C.U. relativi ai redditi percepiti nel 2020;
- Certificati assimilati a redditi di lavoro dipendente (es. somme percepite a titolo di borse di studio, assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione o divorzio, altri assegni periodici percepiti compresi quelli testamentari e alimentari, indennità percepite per cariche pubbliche elettive, collaborazioni occasionali etc...).

Vi informiamo che il modello C.U. per i pensionati è disponibile sul sito INPS o presso gli Uffici postali.

In alternativa, lo Studio è abilitato a scaricare telematicamente il modello C.U. al costo di Euro 10,00 per singolo certificato.

Per eventuali redditi di lavoro dipendente conseguiti all'estero contattare direttamente lo Studio.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Inviare le certificazioni dei sostituti d'imposta relative a somme incassate nel 2020 percepite a titolo di lavoro autonomo, diritti d'autore, associazione in partecipazione e levata dei protesti.

Per eventuali redditi di lavoro autonomo conseguiti all'estero contattare direttamente lo Studio.

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Inviare le certificazioni relative ai redditi percepiti a titolo di:

- Partecipazioni in società di persone e/o associazioni;
- Partecipazioni in società di capitali in regime di trasparenza (art. 116 TUIR);

- Partecipazioni in imprese familiari;
- Partecipazione in aziende coniugali;
- G.E.I.E.

Rimangono escluse le certificazioni relative alle partecipazioni in società, aziende o associazioni gestite dal nostro Studio.

Per eventuali redditi di partecipazione conseguiti all'estero contattare direttamente lo Studio.

REDDITI DI CAPITALE

Inviare i seguenti documenti:

- Certificazioni sostituti d' imposta per i dividendi incassati nel 2020 non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o di imposta sostitutiva;
- Interessi su capitali dati a mutuo, rendite perpetue, utili di capitale da associazioni in partecipazione, etc...;
- Certificazione redditi di capitale imputati da Trust.

Per eventuali redditi di capitali conseguiti all'estero contattare direttamente lo Studio.

PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN)

Si ricorda che i soggetti che hanno effettuato cessioni di partecipazioni al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, producendo redditi non assoggettati a tassazione dall'intermediario finanziario (opzione del regime del risparmio amministrato o del regime del risparmio gestito) dovranno comunicarlo indicando il costo iniziale e il valore di realizzo della partecipazione ceduta.

I dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi saranno incrociati con quelli elaborati dal Centro Informatico al quale sono stati comunicati dagli intermediari intervenuti nell'operazione di cessione.

REDDITI DIVERSI

Inviare i seguenti documenti relativi a:

- Plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali realizzate in precedenti periodi d'imposta, i cui corrispettivi risultano percepiti nel 2020;
- Vincite delle lotterie, dei concorsi a premi e delle scommesse;
- Redditi degli immobili situati all'estero;
- Redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- Redditi derivanti dall'affitto dell'unica azienda;
- Affitti di terreni ad uso diverso da quello agricolo;
- Corrispettivo anno per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci.

Per eventuali redditi diversi conseguiti all'estero contattare direttamente lo Studio.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Inviare i documenti relativi a:

- Premi di assicurazioni vita riscattate entro un quinquennio dalla sottoscrizione;
- Rimborsi di imposte e oneri (spese mediche, ecc.) dedotti o detratti in anni precedenti;
- Redditi di fonte estera;
- TFR, emolumenti arretrati, altre indennità erogate da soggetti non sostituti d'imposta.

BENI E INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Coloro che sono residenti in Italia ma detengono (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione) beni, investimenti e/o attività di natura finanziaria all'estero a titolo di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, o di cui si dispone anche semplicemente per il tramite di procura o delega (esempio, soggetto residente con delega al prelievo su un conto corrente estero, salvo non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società) devono comunicare allo Studio la consistenza degli stessi alla fine e all'inizio del periodo d'imposta, al fine di adempiere agli obblighi del monitoraggio fiscale.

Inoltre, ove ricorra il caso, tali informazioni sono necessarie per poter liquidare l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE).

L'obbligo di comunicazione della consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito e quindi anche se l'investimento non è più posseduto al termine dell'anno. In tale situazione è necessario comunicare anche la data di disinvestimento e la consistenza a tale data.

Nel caso dei conti correnti esteri, si rammenta che è necessario comunicare non la consistenza ma la giacenza media dell'anno saranno quindi necessari tutti gli estratti conto, meglio se in formato elettronico. L'obbligo non sussiste se le attività sono detenute all'estero per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi, in quanto quest'ultimo è soggetto obbligato a dichiarare dette informazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere indicate i seguenti beni/diritti detenuti all'estero:

conti correnti e depositi;

conto deposito titoli;

beni immobili;

beni mobili registrati (esempio, yacht battenti bandiera straniera e auto di lusso) detenuti all'estero;

opere d'arte e gioielli;

metalli preziosi;

valute estere da depositi e conti correnti;

valute virtuali;

le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti;

partecipazioni al patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società, non residenti;

diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

obbligazioni estere e titoli similari;

titoli pubblici italiani emessi all'estero;

titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);

contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;

contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;

stock option, piani di incentivazione a base azionaria, o altri titoli e diritti similari, offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare o di attribuire azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti;

contenuto cassette di sicurezza.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale anche se detenute all'estero per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti (es. società di gestione).

Per quanto riguarda gli investimenti detenuti all'estero, è necessaria la compilazione della dichiarazione allegata alla presente comunicazione ai fini della necessità di compilazione del quadro RW nella Dichiarazione dei Redditi 2021 Persone Fisiche per l'anno d'imposta 2020.

CREDITI D'IMPOSTA

Di seguito l'elenco dei crediti di imposta attualmente disponibili.

Si prega di fornire allo Studio la documentazione a supporto.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti: per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, e riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus) della scuola (school bonus) e delle infrastrutture sportive (sport bonus).

Credito d'imposta per videosorveglianza: spetta un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Credito d'imposta bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

NOVITA': Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

SPESE DETRAIBILI

Si ricorda che, ai fini della detraibilità, le spese devono risultare sostenute durante l'anno d'imposta 2020, ed è necessario consegnare allo Studio le attestazioni o ricevute di pagamento.

NOVITA': Tuttavia, poiché dal 2020 la detrazione IRPEF legata alle spese sanitarie è fruibile con pagamento in contanti solo per le visite del SSN oppure per l'acquisto di farmaci, mentre in tutti gli altri casi la detrazione è consentita soltanto qualora si utilizzino mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici, etc). È necessario per tali tipologie di spesa, produrre anche il giustificativo che specifica la tracciabilità.

Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico

prestazioni chirurgiche e specialistiche;

acquisto o affitto di protesi sanitarie;

analisi di laboratorio e radiologiche, ricerche e applicazioni (TAC, ecografie, laserterapia, ecc.);

prestazioni sanitarie rese da medici generici (comprese quelle relative a visite o cure di medicina omeopatica);

degenza in ospedali o case di cura;

acquisto di medicinali anche omeopatici (validi solo quelli con l'indicazione del farmaco e del codice fiscale);

mezzi necessari a deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di disabili;

acquisto e alla riparazione di veicoli adattati in funzione alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 L. 5/2/92, n. 104;

spese per l'acquisto e il mantenimento di cani guida;

documentazione delle spese sanitarie rimborsate qualora i premi di assicurazione versati non siano stati oggetto di detrazione di imposta o l'assicurazione sia stata stipulata dal datore di lavoro;

spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e di secondo grado (esempio tassa di iscrizione, tassa frequenza, spese per la mensa scolastica, gite scolastiche, assicurazione);

tasse per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

attività sportive per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni (palestre, piscine ed altre strutture sportive);

spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situate in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderente all'accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni;

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

le spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari

all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;

Spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta;

spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti;

contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non lavora e non è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza;

spese per la frequenza di asili nido da parte dei figli (bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni);

premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro infortuni (attestazione della Compagnia di Assicurazione dei premi pagati durante l'anno e della quota detraibile fiscalmente);

premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;

premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse

spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;

interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale;

interessi per mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993;

interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale;

interessi per prestiti o mutui agrari;

spese funebri sostenute per la morte di persone indipendentemente dall'esistenza di un vincolo parentale con esse;

spese per intermediazione immobiliari sull'acquisto dell'abitazione principale;

erogazioni liberali in denaro a favore di società sportive dilettantistiche;

contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";

spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;

erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

spese veterinarie per animali domestici legalmente detenuti e acquisto dei farmaci destinati alla cura degli animali domestici. Queste spese devono essere accompagnate dallo scontrino fiscale con l'indicazione del farmaco veterinario e del codice fiscale, nonché della prescrizione del medico veterinario;

spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;

erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato;

i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale;

erogazioni liberali alle ONLUS;

erogazioni liberali ai partiti politici;

erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS o APS;

erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato OV;

investimenti in start-up innovative nonché pmi innovative e start up innovative a vocazione sociale secondo il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016.

Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ("pace contributiva"): l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Detrazione infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. E' previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La Legge di Bilancio 2020, ha prorogato i bonus fiscali preesistenti anche per l'anno 2020, dove resta invariata la percentuale del 50% da applicare su un massimo di spesa di €. 96.000 per immobile da ripartire in 10 anni, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 e del 36% per le spese sostenute negli anni dal 2008 al 25 giugno 2012, da applicare su un massimo di spesa di €. 48.000. Viene inoltre confermato, l'obbligo a partire dall'anno 2018 di trasmettere all'ENEA la comunicazione telematica sui lavori effettuati, laddove prevale un "risparmio energetico" analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali, previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

NOVITA': La Legge di Bilancio 2020 ha tuttavia introdotto una nuova detrazione in tema di ristrutturazioni, denominata "Bonus facciate", dal 1° gennaio 2020 è prevista infatti una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, senza un limite di spesa.

La **NOVITA'** più importante di quest'anno, in tema di ristrutturazioni è la misura di incentivazione, introdotta dal Decreto-Legge "Rilancio" del 19/05/2020 il c.d. "Superbonus 110%" che prevede, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali.

Di seguito si riassumono le tipologie di spesa, per le quali spettano le attuali detrazioni in vigore:

interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;

NOVITA': Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, inclusi interventi interni su balconi, ornamenti e fregi, interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell'edificio.

interventi di restauro e risanamento conservativo;

interventi di isolamento termico sugli involucri;

interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne; interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

interventi di recupero sulle parti comuni e sulle singole abitazioni ex.art.31, lett. a), b), c) e d) L.457/78. Per i lavori iniziati nel 2019 specificare i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento. Se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o comandatario occorre indicare anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato;

spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati: La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte e per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Documentazione inerente all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e il pagamento effettuato con bonifico bancario o carta di credito (per gli elettrodomestici). Anche per l'acquisto di alcuni elettrodomestici di classe A, A+, A++ vi è l'obbligo di trasmissione della comunicazione all'ENEA, per l'elenco consultare il sito ENEA la guida denominata "Detrazioni ristrutturazioni".

La detrazione è del 50% su una spesa massima di 10.000€. Il recupero deve avvenire in 10 anni. La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

Attenzione: la detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti della coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

Recupero l'IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

Le spese sostenute dal 2008 al 2020 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Attenzione! Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Attenzione! Non possono essere indicate neanche le spese sostenute nel 2020 per cui si è scelto di fruire, invece che della detrazione, di un contributo di pari ammontare concesso sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2020 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).

Devono essere forniti allo Studio sia le fatture che i relativi bonifici, effettuati secondo le modalità previste (c.d. bonifici per ristrutturazioni).

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65% (55% PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013):

- Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse);
- Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi);
- Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all' allegato M del d. lgs.311/2006;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70% E DEL 75%

- Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80% E DELL'85%

- Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico

- Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A
- Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all' allegato M del d.lgs. 311/2006
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

Tutte le spese, di cui sopra, relative alle detrazioni riguardanti ristrutturazioni- risparmio energetico- misure antisismiche, acquisto mobili e bonus verde devono essere corredate dai bonifici con indicazione dei codici fiscali dei beneficiari dell'agevolazione e del codice fiscale/P.IVA del fornitore. Devono inoltre essere forniti i dati catastali degli immobili oggetto degli interventi, nonché copia di asseverazioni dei tecnici, denunce ENEA e copia denuncia inizio lavori quando necessitate dall'intervento eseguito.

Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione:

Attestazioni o quietanze di pagamento per detrazioni relative a:

- inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro,;
- inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro;
- giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro;
- L'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).

ALTRE DETRAZIONI

NOVITA': Di seguito ulteriori detrazioni residuali:

- Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;
- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova"
- Detrazione per il credito d'imposta "Bonus Vacanze"

ONERI DEDUCIBILI

Si ricorda che, ai fini della deducibilità, gli oneri devono risultare sostenuti durante l'anno d'imposta 2020 ed è necessario consegnare allo Studio le attestazioni o ricevute di pagamento.

Spese mediche e spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico

contributi previdenziali e assistenziali;

contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;

contributi per forme pensionistiche complementari e individuali;

spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente

Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse

assegni periodici corrisposti al coniuge;

contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;

i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;

erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;

contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;

rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;

spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

somme restituite al soggetto erogatore;

investimenti in start-up innovative. Questo è il caso di soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR che possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start-up eccedente il reddito complessivo. Questo ammontare può essere dedotto dal reddito del socio;

erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS;

spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;

spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

Quota deducibile di investimento in start up: I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili.

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTICIPAZIONI

Copie delle perizie relative alla rideterminazione del costo d'acquisto per terreni o partecipazioni posseduti all'1/01/2020 e redatte entro il 30/06/2020 con copie versamenti.

VERSAMENTI IRPEF, IRAP

Le ricevute dei versamenti Mod. F24 relativi agli acconti 2020 versati ed eventuali imposte sostitutive, se non già in possesso dello Studio.

SCelta DI DESTINAZIONE DEL 5 – 8 E 2 PER MILLE

E' possibile destinare una quota di IRPEF a favore di confessioni religiose (otto per mille), enti benefici (cinque per mille), partiti politici e associazioni culturali (due per mille).

Modulo Scelta 8%

SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Modulo Scelta 5%

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Gli enti destinatari del cinque per mille sono consultabili nell'elenco permanente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([Archivio - Elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)).

Modulo Scelta 2%

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE <input type="text"/>	FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE	
FIRMA	
Indicare il codice fiscale del beneficiario	<input type="text"/>

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

NOVITA': E' stata ripristinata la possibilità di destinare il due per mille a favore delle Associazioni culturali iscritte in apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 97-bis, DL n. 104/2020).

Per quanto riguarda il due per mille, il prospetto dei beneficiari è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: [9efde4d8-2c7f-95f0-2e88-d30c4c546375 \(agenziaentrate.gov.it\)](https://www.agenziaentrate.gov.it)

Le scelte per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro, pertanto possono essere espresse tutte e tre le scelte.

* * *

Restando in attesa della documentazione richiesta per la compilazione della dichiarazione, rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente.

Moore Professionisti Associati SRL-STP